Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 20/10/2020

FATTO

In data 29.12.2015, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione pro solvendo di centoventi quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 06.02.2020, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo inoltrato a mezzo pec del 12.05.2020, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle spese. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 1.581,92, oltre interessi dalla data del reclamo, risarcimento spese per affiancamento e assistenza gestione reclamo/ricorso.
L'intermediario si costituiva ritualmente e deduceva la congruità dei rimborsi eseguiti in sede di conteggio estintivo, il carattere up front delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, l'infondatezza della richiesta di rimborso delle commissioni di estinzione e delle spese di assistenza difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.
L'art. 125 - sexies Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di

equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).
Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto espressamente esclude (art. 4.2) la rimborsabilità di quote delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione. Tale clausola, come statuito dal Collegio di Coordinamento nella riferita decisione, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 sexies TUB.
Le spese di istruttoria sub lett. A) ammontano a euro 350,00 e sono dovute «per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito quali, esemplificativamente, l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata». Le commissioni di attivazione sub lett. B) sono parti a euro 346,08 sono «dovute per le prestazioni e gli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'Ente pensionistico dal quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico». Le commissioni di intermediazione (euro 1.977,60) sub lett. F) si riferiscono ai costi dovuti allo « intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso».
Secondo gli orientamenti dei Collegi, la commissione di intermediazione deve essere considerata up front perché diretta alla remunerazione dell'attività svolta in fase di collocamento del prestito da parte di un intermediario del credito ex art. 106 Tub. In conformità dei più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, la commissione d'intermediazione soggiace ai criteri di ripetibilità stabiliti dal Collegio di coordinamento n. 26525/2019, cit. anche quando corrisposta a un mediatore creditizio. Medesimo carattere deve essere riconosciuto alle spese di istruttoria e alle commissioni di attivazione.
Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono

maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo up front deve essere accolta nella misura di euro 132,23 per le spese di istruttoria, di euro 747,15 per le commissioni d'intermediazione e di 130,75 per le commissioni di attivazione.
Le commissioni di gestione pratica sub lett. C sono «dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale e contabile del prestito e all'incasso delle rate di ammortamento». In conformità dell'art. 3.1 del contratto la quota non maturata deve essere quantificata sulla base del piano di ammortamento allegato agli atti dal resistente. Il piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, quantifica le quote non maturate delle commissioni recurring ripartite - per ogni rata - "al tasso di interesse effettivo" sì che deve reputarsi contrattualmente convenuto un criterio contrattuale di rimborso. L'intermediario ha fornito prova della detrazione in sede di conteggio estintivo dell'importo di euro 122,83 corrispondente alla somma dovuta in virtù del predetto criterio contrattuale, sì che nulla è più dovuto per tale voce di costo.
Pertanto l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro (132,23 + 130,75 + 747,15 = 1.010,13) oltre interessi dalla data del reclamo.
Il carattere seriale della controversia e la facoltatività dell'assistenza di un legale e/o di un consulente contabile privano di fondamento la domanda relativa al risarcimento delle spese per affiancamento e assistenza gestione reclamo/ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.010,13, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO